



PROVINCIA DI PISA

**Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni**

SEGRETERIA GENERALE

DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE

Proposta nr. 3489/2020
Delibera nr. 24/2020 Registro Deliberazioni
Adunanza del 23/12/2020

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER L'ESERCIZIO 2021, 2022 E 2023.
APPROVAZIONE.

L'anno 2020 addì 23 del mese di dicembre alle ore 10:25 si è riunito in video conferenza il Consiglio Provinciale, appositamente convocato con nota del 18 dicembre 2020 prot. nr 51740 ai sensi dell'art. 4 comma 4 del Regolamento del Consiglio provinciale e del Decreto Presidenziale n. 30 del 26/03/2020.

All'appello risultano:

ANGORI MASSIMILIANO	Presente	
BONTA' JOHANN		Assente
CAMMELLINI ANNALISA	Presente	
CAPECCHI GIOVANNI	Presente	
CARMASSI DARIO	Presente	
CERRI SANDRO		Assente
COLI BIANCAMARIA	Presente	
DI MAIO SERGIO	Presente	
LARI ALESSIO	Presente	
MANCINI VIRGINIA		Assente

PASQUALINO GIOVANNI Presente

PETRI FRANCESCO Presente

PICCHI OLIVIA Presente

Assenti 3: Bonta' Johann, Cerri Sandro, Mancini Virginia.

Partecipa il Segretario Generale VENTURI MARZIA.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. ANGORI MASSIMILIANO in qualità di Presidente ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio Provinciale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata con 8 voti favorevoli espressi in forma palese per il merito, 2 astenuti (Cammellini Annalisa, Pasqualino Giovanni) e nessun voto contrario.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Visti:

- il D.L. 23/06/2011 n. 118 coordinato con il D.Lgs. 10/08/2014 n. 126 che ha modificato l'ordinamento finanziario e contabile;
- l'articolo 151 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 il quale prevede:
 - al 1° comma che “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al D.Lgs. 23/06/20011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la conferenza stato città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.”;
 - al 2° comma che “il documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica della durata pari a quella del mandato amministrativo e dalla Sezione operativa di durata pari a quella del bilancio di previsione finanziario.”
 - al 3° comma che “il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale”.
- l'articolo 170 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 il quale prevede:
 - al 1° comma che “Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del Documento unico di programmazione ed allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo Documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi.”;

Visti inoltre:

- il comma 1 dell'articolo 73 del Decreto Legge 17/03/2020 n. 18, convertito con Legge del 24 aprile 2020 n. 27 “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19”, che ha consentito temporaneamente durante il permanere dello stato di emergenza, lo svolgimento in videoconferenza delle sedute delle giunte comunali, dei consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane, in ragione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia Covid-19;

- il comma 3 dell'articolo 73 del Decreto Legge 17/03/2020 n. 18, convertito con Legge del 24 aprile 2020 n. 27 "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19", che ha sospeso temporaneamente durante il permanere dello stato di emergenza, l'applicazione dei commi 9 e 5 della Legge 56/2014, stante l'impossibilità, a causa dell'emergenza epidemiologica, di convocare i sindaci in assemblea;
- il D.L. 07/10/2020, n. 125, convertito con la Legge del 27 novembre 2020 n. 159 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale", in base al quale l'emergenza nazionale è stata prorogata al 31 gennaio 2021.

Richiamato l'art. 174 del D. Lgs. 267/2000 che contiene la disciplina della predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati, con particolare riferimento al Documento Unico di Programmazione modificato dall'art. 9 bis del D.L. 113/2016 ed in particolare:

1. "Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 Novembre di ciascun anno e secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità."

Preso atto della nuova formulazione dell'articolo 165 comma 7 del D. Lgs. 267/2000 che non prevede più la redazione del piano generale di sviluppo in quanto il Documento unico di programmazione, nuovo strumento, contiene tutti i preesistenti documenti di programmazione, compreso il piano generale di sviluppo e costituendo un "sistema" di programmazione quale elemento di novità, di flessibilità, della riforma contabile;

Richiamato l'articolo 187 del Tuel 267/2000 sulla composizione del risultato di amministrazione in base al quale la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio per le seguenti priorità:

- per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 143 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- per il finanziamento di spese di investimento;
- per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- per l'estinzione anticipata prestiti;

Richiamato l'articolo 193 del Tuel 267/2000 in base al quale gli enti locali, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare contestualmente le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di gestione o di amministrazione per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

Dato atto che il fabbisogno di spesa per le funzioni fondamentali non può trovare copertura ai sensi dei principi della Corte Costituzionale (la copertura delle spese per rispondere ai canoni dell'art. 81 comma 4 deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale – Sentenze n. 100 e 141 del 2010 e n. 68 e 106 del 2011) con gli ordinari mezzi di bilancio e che dopo diversi

anni, non è più necessario applicare l'avanzo di amministrazione libero;

Dato atto del contributo allo Stato della Provincia di Pisa, per l'importo complessivo lordo di € 13.352.606,93, rappresenta il 36,87% delle entrate tributarie proprie iscritte in bilancio per € 36.220.000,00, che viene coperto con le entrate ordinarie e non viene fatto ricorso all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione libero, come invece è stato utilizzato a decorrere dall'anno 2015.

Visti:

- il comma 3 bis, dell'art. 106, D.L. n. 34/2020, che ha stabilito per l'esercizio 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali alla data del 31/01/2021;
- l'articolo 172 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 il quale disciplina gli allegati al bilancio di previsione;
- il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 98 del 27/07/2006 e modificato con deliberazione consiliare n. 93 del 19/09/2007;

Visti i principi contabili per gli enti locali previsti dall'art. 3, comma 1 del D.Lgs. 118/2011:

- Principi generali o postulati – allegato n. 1 al D.Lgs. 118/2011;
- Principio contabile applicato n. 1 concernente la programmazione di bilancio - allegato n. 4/1 al D. Lgs. 118/2011;
- Principio contabile applicato n. 2 concernente la contabilità finanziaria - allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011;

Richiamati i seguenti atti del presidente con i quali sono stati approvati i documenti programmatici dell'ente:

- Decreto Presidenziale n. 121 del 17/12/2020 “Documento Unico di Programmazione 2021-2023. Approvazione”;
- Decreto Presidenziale n. 122 del 17/12/2020 “Bilancio di Previsione finanziario per l'esercizio 2021-2023. Approvazione”;

Richiamata la L. n. 56 del 7 aprile 2014 concernente “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, con particolare riferimento all'art. 1 c. 55;

Richiamati l'art. 91 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, l'art. 39 comma 1 della L. 27/12/1997 n. 449 sulla programmazione triennale del fabbisogno di personale, gli artt. 33 e 35 comma 4 del D.Lgs. 165/2001 e l'art. 19 comma 8 L. 448/2001;

Viste le seguenti disposizioni sulla riduzione delle spese di personale, che prescrivono l'obbligo di riduzione della spesa di personale:

- l'art. 1, comma 557, della Legge del 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007);
- l'art. 17 del Decreto Legge del 30.12.2019 n. 162, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale N. 305 del 31.12.2019

Considerato che è stato adottato, per il triennio 2021 - 2023, il seguente atto con il quale viene disposta la programmazione complessiva della spesa di personale e delle assunzioni;

- il decreto presidenziale n. 120 del 15/12/2020 relativo alla “Ricognizione in materia di personale eccedente e soprannumerario e programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021-2023”;

Dato atto che non è stata predisposta la programmazione degli incarichi esterni all'Amministrazione esterni in quanto la Provincia non ha interesse all'attivazione;

Considerato che sono stati adottati, per il triennio 2021 – 2023 i seguenti atti mediante i quali viene disposta la programmazione complessiva delle opere pubbliche, del programma biennale degli acquisti e forniture e delle alienazioni e/o valorizzazioni immobiliari, contenuti nel Documento Unico di Programmazione:

- Decreto Presidenziale n. 107 del 16/11/2020 “Programma Triennale Opere Pubbliche 2021-2023 ed elenco annuale 2021. Adozione schemi”;
- Decreto Presidenziale n. 114 del 03/12/2020 “Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare della Provincia di Pisa per il triennio 2021-2023, in attuazione dell'art. 58 della Legge 6 agosto 2008, n. 133 e ss.mm.ii.”;
- Decreto Presidenziale n. 109 del 19/11/2020 “Programma Biennale degli Acquisti e Forniture 2021-2022. Adozione Programma annualità 2021”;

Esaminato il Bilancio di previsione finanziario per l'esercizio 2021 (allegato A) corredato di tutti i suoi allegati, ai sensi D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 coordinato con il D.Lgs. 10/08/2014 n. 126 (allegato A1 “Bilancio di Previsione Finanziario” e allegato A2 “Nota Integrativa”);

Viste, inoltre:

- il decreto presidenziale n. 108 del 19/11/2020 “Conferma tariffe COSAP ed oneri procedurali per il rilascio di autorizzazioni per transiti eccezionali - anno 2021”;
- il decreto presidenziale n. 116 del 03/12/2020 “Servizi a domanda individuale per la concessione in uso dei locali in disponibilità della Provincia. Determinazione delle tariffe anno 2021;
- il decreto presidenziale n. 113 del 02/12/2020 “Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al Codice della Strada. Determinazione e destinazione per l'anno 2021 alle finalità previste dagli articoli 142 e 208 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 “Nuovo codice della strada”;
- il decreto presidenziale n. 106 del 11/11/2020 “Aliquota del tributo provinciale delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente per l'anno 2021. T.E.F.A.”;
- il decreto presidenziale n. 104 del 11/11/2020 “Conferma per l'anno 2021 dell'aliquota dell'Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori”;
- il decreto presidenziale n. 105 del 11/11/2020 “Conferma per l'anno 2021 della maggiorazione del 30% sulle tariffe a titolo di Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.).

Considerato che la Legge 27/12/2006 n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007)” all'articolo 1, comma 169 prevede la proroga delle aliquote e delle tariffe: “Gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe relative ai tributi di loro competenza, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se adottate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 Gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Preso atto della congruità delle partite di spesa e di quelle di entrata, in base alle previsioni fornite dai Dirigenti competenti;

Precisato che gli Enti locali possono assumere nuovo indebitamento per il finanziamento delle spese in conto capitale se gli interessi relativi ai mutui per gli investimenti previsti, aumentati di

quelli in essere per i mutui già in ammortamento, non superano il 10%, per l'anno 2018, dell'ammontare dei primi tre titoli delle entrate, così come previsto dal conto consuntivo dell'esercizio 2017, ai sensi dell'art. 204 del T.U. degli Enti Locali, modificato dall'art. 1 comma 539 Legge 23 Dicembre 2014 N. 190.

Precisato inoltre che l'art. 204 del T.U.E.L., nella versione di cui al punto precedente, è stato modificato infine dal comma 1 dell'art. 8 L. 12/11/2011 n. 183 ed interpretato autenticamente dal comma 11 dell'art. 16 D. Legge 06/07/2012 n. 95 convertito dalla L. 07/08/2012 n. 135 “nel senso che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento”;

Considerato che per la riduzione progressiva della percentuale di cui sopra e per la riduzione delle spese rilevanti ai fini della determinazione del pareggio di bilancio, non viene programmato indebitamento per l'intero triennio 2020-2022;

Precisato, altresì, che sono rappresentati nei documenti contabili gli oneri conseguenti a tutti i mutui contratti sino al 31/12/2020, in considerazione che dall'anno 2010 non è stato più programmato attivazione di indebitamento e che non viene effettuata la previsione di contrazione di prestiti nel triennio 2021/2023;

Visto inoltre l'art. 7 comma 5 del D. L. 19.06.2015 N. 78 ed il parere della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo della Lombardia N. 85 del 15.03.2016 che disciplinano l'obbligo degli enti locali di destinare il 10% dei proventi delle alienazioni del patrimonio immobiliare all'estinzione anticipata dei propri mutui e considerato che l'ente intende proseguire la politica di riduzione dell'indebitamento, non solo non attivando ulteriore debito, ma provvedendo a programmare estinzioni straordinarie anticipate, legate alla realizzazione delle entrate provenienti dalla dismissione del patrimonio immobiliare;

Di dare atto che il comma 821 dell'art. 1 della Legge 30.12.2018 N. 145 ha superato i meccanismi del saldo di finanza pubblica, in vigore fino al 31.12.2018, disciplinati dall'art. 1 commi 465, 466 e 468 della Legge N. 232/2016;

Di dare atto che tale norma disciplina altresì la non obbligatorietà di predisposizione di alcun prospetto da allegare al bilancio di previsione disponendo altresì l'obbligatorietà del conseguimento del saldo positivo formulato secondo l'allegato 10 degli schemi obbligatori previsti dal D.Lgs. 118/2011 in fase consuntiva, prospetto già obbligatorio per il rispetto degli equilibri di bilancio;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/09/2014 in materia di definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su Internet dei dati relativi alle entrate ed alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi, modificato con Decreto Ministeriale del 29/04/2016 (pubblicato sulla G.U. N. 139 del 16/06/2016);

Ritenuto di dover procedere, entro 30 giorni dall'approvazione di bilanci e dei consuntivi da parte dei propri organi consiliari, secondo le modalità previste all'art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/09/2014, alla pubblicazione sul sito istituzionale dei dati richiamati dalla legislazione richiamata;

Visti il parere favorevole di **regolarità tecnica**, espresso dal Dirigente del Servizio ed il parere di **regolarità contabile** espresso dal Ragioniere generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, tenuto conto che l'atto comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

Sentito l'intervento del Presidente Angori Massimiliano, dei Consiglieri Provinciali Di Maio Sergio, Pasqualino Giovanni e Cammellini Annalisa, come da verbale agli atti;

Sentita la dichiarazione di voto dei Consiglieri Provinciali Pasqualino Giovanni e Cammellini Annalisa, come da verbale agli atti;

DELIBERA

- 1) Di approvare il Bilancio di Previsione finanziario 2021 - 2023 (Allegato A) corredato di tutti i suoi allegati (allegato A1 "Bilancio di Previsione Finanziario" e allegato A2 "Nota Integrativa"), ai sensi D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 coordinato con il D.Lgs. 10/08/2014 n. 126, riepilogato nei seguenti prospetti:

ENTRATA

	Cassa 2021	2021	2022	2023
Entrate Tributarie	36.221.140,03	36.220.000,00	36.520.000,00	36.820.000,00
Trasferimenti correnti	7.045.187,83	6.894.000,00	5.744.000,00	5.744.000,00
Entrate extratributarie	23.959.190,27	23.300.000,00	22.600.000,00	22.608.000,00
Entrate in c/capitale	56.339.849,23	35.886.000,00	11.436.000,00	12.628.000,00
Riduzioni di attività finanziarie	839.971,09	0,00	0,00	0,00
Entrate da prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Partite di giro e servizi c/terzi	10.505.466,90	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Totale complessivo previsioni di entrata	134.910.805,35	112.300.000,00	86.3000.000,00	87.800.000,00
Fondo plur.vinc.di parte corrente		0,00	0,00	0,00
Fondo plur.vinc.di parte capitale		0,00	0,00	0,00
Avanzo di Amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo di Cassa al 01/01/2021	70.000.000,00			
TOTALE COMPLESSIVO RISORSE	204.910.805,35	112.300.000,00	86.300.000,00	87.800.000,00

SPESA

	Cassa 2021	2021	2022	2023
Spese correnti	75.360.551,24	52.736.000,00	52.126.000,00	54.184.000,00
Spese in conto capitale	68.269.517,84	35.864.000,00	12.014.000,00	13.206.000,00
Incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti	13.700.000,00	13.700.000,00	12.160.000,00	10.410.000,00
Partite di giro e servizi c/terzi	10.601.693,06	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
TOTALE COMPLESSIVO PREVISIONI SPESA	167.931.762,14	112.300.000,00	86.300.000,00	87.800.000,00

- 2) Di dare atto della possibilità da parte dei Responsabili di Servizio, di assunzione di atti e conseguentemente di assunzione di spesa e di obbligazioni contrattuali anche a carico dell'esercizio 2022 e 2023, la cui mancanza potrebbe provocare gravi danni all'Ente, interruzione di pubblico servizio e responsabilità di ordine penale.
- 3) Di prendere atto della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sulla proposta del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 (Allegato B).

- 4) Di affidare la responsabilità dei programmi indicati nel Documento Unico di Programmazione, fatte salve le verifiche di carattere giuridico amministrativo e le verifiche di attuazione gestionali da parte del Segretario Generale.
- 5) Di disporre che le modalità di dichiarazione dei casi di inammissibilità e di improcedibilità delle deliberazioni non coerenti con il Documento Unico di Programmazione, siano effettuati in sede di rilascio del parere di regolarità tecnica e contabile.
- 6) Di dare atto che la valorizzazione delle missioni e/o programmi non fondamentali, oggetto di trasferimento alla Regione a partire dell'anno 2016, riguardano attività di completamento degli esercizi precedenti che non è stato ancora possibile completare, spese effettuate per conto della Regione Toscana e funzioni non ancora oggetto di riordino.

Indi

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

stante l'urgenza, con successiva specifica votazione e con voti 8 favorevoli, 2 astenuti (Cammellini Annalisa, Pasqualino Giovanni) e nessun voto contrario

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente

ANGORI MASSIMILIANO

Il Segretario Generale

VENTURI MARZIA